

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante “Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna”

Il Progetto di Legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Infatti alcuni articoli rappresentano modifiche di leggi regionali attualmente in vigore, e dunque ci si continua ad avvalere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In specifico, la copertura finanziaria è assicurata mediante le risorse autorizzate nel bilancio di previsione 2017-2019, con particolare riguardo alle leggi regionali n. 25 del 1993 e n. 7 del 2002. Una volta realizzata la fusione tra Ervet s.p.a., Aster s.c.p.a, con incorporazione del ramo d'azienda di FBM s.p.a., si provvederà alla modifica delle sopracitate leggi regionali, garantendo, senza soluzione di continuità, gli impegni presi dall'Amministrazione regionale nei confronti delle società sopra citate.

Le altre norme sono dirette a disciplinare processi di riorganizzazione delle società partecipate in house, che pure non porteranno ad oneri ulteriori per il bilancio regionale.

I costi amministrativi di tutte le operazioni di razionalizzazione saranno a carico delle società, e dunque anche da questo punto di vista nessun onere è previsto in capo alla Regione.

Analisi degli articoli

Art. 1 Ambito di applicazione

La norma delimita l'ambito di applicazione della legge, che detta norme di razionalizzazione delle società in house providing della Regione Emilia Romagna.

Art. 2 Esercizio del controllo analogo da parte della Regione

Si prevede che la Regione eserciti sulle proprie società in house il controllo analogo, sia in forma individuale che congiuntamente con altre pubbliche amministrazioni, in osservanza delle relative disposizioni normative in materia.

Art. 3 Autorizzazione alla partecipazione nella società “ASTERVET S.c.p.A.” scaturente dalla fusione di “ERVET S.p.A.” e “ASTER S.c.p.A.”

L'articolo 3 definisce la scelta della Regione, nell'ottica della razionalizzazione delle attività, di procedere con una fusione delle società in house Ervet S.p.A. e Aster S.c.p.A. in un'unica società, che costituisca polo specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca.

Art. 4 Ambito di attività della società ATERVET S.c.p.A.

L'articolo 4 definisce la mission della società risultante dalla fusione di cui all'articolo precedente, gli ambiti di competenze specifiche della società, e individua le azioni principali attraverso cui raggiungere gli obiettivi indicati.

Art. 5 Modalità di intervento

L'articolo 5 stabilisce le modalità attraverso le quali partecipare ai programmi della società, e disciplina altresì gli strumenti per l'attivazione delle singole attività affidate.

Art. 6 Nomine negli organi sociali

L'articolo 6 prevede le condizioni necessarie per la partecipazione della Regione alle società in tema di nomine degli organi.

Art. 7 Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al capo II

L'articolo 7 detta le norme di coordinamento per la fusione di cui al capo II.

Art. 8 Disposizione di coordinamento per l'incorporazione di ramo d'azienda di "F.B.M. S.p.A." in ERVET S.p.A."

L'articolo 8 autorizza l'incorporazione di ramo d'azienda proveniente da F.B.M. S.p.A., previa modifica dell'oggetto sociale di ERVET S.p.A., anteriormente alla fusione con Aster.

Art. 9 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993

L'articolo 9 prevede la modifica dell'art. 3 della legge regionale n. 25 del 1993, aggiungendo le attività necessarie per lo svolgimento della mission di cui al ramo di azienda FBM.

Art. 10 Disposizione di coordinamento per il conferimento di ramo d'azienda della società "CUP2000 S.c.p.A." in "Lepida S.p.A."

L'articolo 10 stabilisce le condizioni per l'autorizzazione della Regione alla partecipazione nella società "Lepida S.p.A", risultante dall'aggregazione con ramo d'azienda della società CUP 2000 S.c.p.A., che costituirà polo specializzato nello sviluppo ICT regionale

Art.11 Modifiche all'articolo 10 legge regionale n. 11 del 2004

L'art.11 stabilisce, quale ulteriore condizione per la partecipazione della Regione nella nuova Lepida, la modifica dell'oggetto sociale della società, delineandone i contenuti.